

**ISTANZA PER LA VENDITA DEL CREDITO FISCALE
SULLA BASE DI OFFERTA IRREVOCABILE**

* * *

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Seconda Civile

Fallimento

R.G. n. 236/2018

sentenza n. 244 in data 26 marzo 2018

Giudice delegato

dott.ssa Vincenza Agnese

Curatore

avv. Salvatore Sanzo

Atto n. 116

Campione
Fallimentare
pagato il
28.06.2018

* * *

Ill.mo signor Giudice Delegato,

premessi che

- il Fallimento è titolare di un credito IVA;
- il credito IVA attualmente cedibile, come risultante dal prospetto analitico predisposto (doc. 1), ammonta complessivamente a Euro 150.451,75;

CREDITO ANTE fallimento	60.888,00	
CREDITO POST fallimento	88.927,00	
MENO COMPENSAZIONI	11.469,00	
TOTALE CREDITO AD OGGI	138.346,00	
di cui post al netto delle compensazioni	77.458,00	
Hip compenso	Massimo	Medio
compenso	64.250,56	52.909,75
(acconto ricevuto)	-	-
netto da ricevere	64.250,56	52.909,75
CP	2.570,02	2.116,39
IVA	14.700,53	12.105,75
TOTALE CREDITO CEDIBILE	153.046,53	150.451,75
di cui post fallimento al netto delle compensazioni	80.689,53	78.094,75

- a seguito dell'attività di sollecitazione dell'interesse degli operatori del settore, svolta dalla commercialista dott.ssa [REDACTED] mediante predisposizione di apposita *data room* e *due diligence* fiscale, in data 15 settembre 2026 è pervenuta sulla PEC della Procedura un'offerta irrevocabile di acquisto del credito IVA da parte [REDACTED]

[REDACTED] società specializzata nell'acquisto di crediti fiscali, ha offerto l'importo complessivo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) a saldo e stralcio, pro-soluto, offerta irrevocabile per 40 giorni;

- l'offerente ha chiesto di strutturare l'operazione in due fasi:
 - i. stipula di un **contratto preliminare di cessione** del credito IVA futuro, con contestuale pagamento dell'intero corrispettivo da parte del cessionario;
 - ii. presentazione della dichiarazione IVA finale con **richiesta di rimborso e successivo perfezionamento della cessione mediante atto notarile**, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso, senza ulteriore corresponsione di somme;
- tale struttura in due fasi è resa necessaria in quanto l'Agenzia delle Entrate ritiene inefficaci, nei propri confronti, gli atti di cessione di crediti fiscali stipulati prima della presentazione della relativa dichiarazione con esposizione degli stessi a rimborso, sicché non è possibile procedere a una cessione diretta del credito IVA prima della presentazione della dichiarazione IVA finale¹;

¹ la commercialista dott.ssa [REDACTED] ha confermato che la struttura dell'operazione in due fasi proposta dall'offerente è corretta e rappresenta l'unica



- il sottoscritto Curatore, ricevuta l'offerta, ha chiesto il versamento della cauzione pari al 10% del prezzo offerto;
- in data 18 settembre 2026, L. [REDACTED] ha provveduto al versamento della cauzione di Euro 6.000,00 sul conto corrente della Procedura (doc. 3), confermando altresì che il termine di validità di quaranta giorni dell'offerta decorrerà dalla data di accredito della cauzione; l'offerta irrevocabile è pertanto valida sino al 28 ottobre 2026;
- in considerazione della validità limitata dell'offerta irrevocabile, pari a quaranta giorni dalla data di accredito della cauzione, si ritiene necessario contenere il termine di pubblicità della procedura competitiva in venti giorni, al fine di consentire lo svolgimento della gara e il completamento delle operazioni di aggiudicazione entro il termine di validità dell'offerta, preservando così la base d'asta già acquisita;
- si ritiene opportuno porre l'offerta irrevocabile pervenuta quale base d'asta per l'esperimento di una procedura competitiva di vendita alle seguenti condizioni:
 - i. prezzo base pari a Euro 60.000,00 corrispondente all'offerta irrevocabile pervenuta;
 - ii. cauzione pari al 10% del prezzo offerto, da versarsi sul conto corrente della Procedura;
 - iii. offerte da depositarsi in busta chiusa presso lo Studio del Curatore in Milano, via della Moscova n. 18;
 - iv. rialzi minimi non inferiori ad Euro 1.000,00;

modalità praticabile; in particolare, il credito IVA potrà essere effettivamente ceduto solo nel 2027, ovvero soltanto dopo che sarà materialmente possibile presentare la dichiarazione IVA con esposizione del credito a rimborso; qualora il Fallimento venga chiuso entro il 31 dicembre 2026, con pagamento del compenso del Curatore, la richiesta di rimborso IVA potrà essere presentata a marzo 2027 e la cessione definitiva potrà essere perfezionata entro i successivi trenta giorni; tale tempistica è pienamente compatibile con l'obiettivo di chiusura della Procedura entro l'anno in corso.



- v. restituzione immediata delle cauzioni agli offerenti non aggiudicatari;
- vi. l'operazione si articolerà in due fasi:
 - i. stipula di un **contratto preliminare di cessione** del credito IVA futuro con contestuale versamento del saldo prezzo (dedotta la cauzione), e impegno della Procedura a presentare, entro 30 (trenta) giorni dall'apertura dei termini di legge, la **richiesta di rimborso IVA** per il periodo d'imposta 2026 ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 633/1972;
 - ii. successiva stipula dell'**atto definitivo di cessione**, in forma di atto pubblico o autonoma scrittura privata autenticata da Notaio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso IVA, senza corresponsione di alcuna somma in tale sede, essendo stato precedentemente versato il saldo prezzo;
- vii. spese di cessione e ogni onere connesso alle formalità necessarie per la recuperabilità del credito, ivi inclusa la notifica all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 69 R.D. 2440/1923 e dell'art. 43-bis D.P.R. 602/1973, integralmente a carico del cessionario;
- viii. incameramento definitivo della cauzione in caso di mancato pagamento del saldo nel termine previsto;
- ix. la vendita avviene pro-soluto, nello stato di fatto e di diritto in cui il credito si trova, senza alcuna garanzia da parte della procedura in ordine alla sua effettiva cedibilità, compensabilità, esigibilità, utilizzabilità fiscale o trasferibilità, salvo quanto risultante dalla documentazione disponibile. L'offerente è tenuto a svolgere, prima della presentazione dell'offerta, ogni opportuna verifica fiscale, legale e tecnica in merito al credito oggetto di vendita. La presentazione dell'offerta comporta piena conoscenza e accettazione delle condizioni di vendita. L'aggiudicatario non potrà muovere obiezione alcuna sui crediti oggetto di cessione successivamente all'aggiudicazione. La vendita è a lotto e corpo unico. Si raccomanda pertanto un'attenta e preliminare verifica legale e commerciale sull'oggetto della vendita e sulla possibilità di cessione/acquisizione. Trattandosi di "beni" di provenienza giudiziaria, gli stessi vengono venduti con la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia: "nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa" (art. 2922 cod. civ.). Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità dei beni di qualsiasi genere, anche se occulti, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

